

# **BVGer C-4230/2017 vom 21. November 2018**

Bundesverwaltungsgericht, 2018-11-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_C-4230\\_2017](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-4230_2017)

FR: TAF C-4230/2017 du 21 novembre 2018

IT: TAF C-4230/2017 del 21 novembre 2018

## **Regeste**

Rendite

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

### **E. 1.2**

Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dalla CSC possono essere impugnate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10).

### **E. 1.3**

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

### **E. 1.4**

Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.

## **E. 2**

Oggetto del contendere è l'ammontare della rendita ordinaria di vecchiaia spettante a A.\_\_\_\_\_ a far tempo dal 1° dicembre 2010, segnatamente il diritto alla rendita per i figli e ai relativi interessi moratori. Nella misura in cui il ricorrente si riferisce alle conseguenze dell'incidente del 30 ottobre 1992, il ricorso è per contro irricevibile, ritenuto che la procedura infortunistica si è conclusa definitivamente nel 1998 (consid. B).

### **E. 2.1**

L'insorgente sostiene in particolare che il calcolo eseguito dall'autorità di prime cure non tiene conto delle conseguenze dell'incidente del 30 ottobre 1992 e di non aver ricevuto gli "assegni familiari" (recte rendite per i figli). Egli indica inoltre che la somma versatagli dalla CSC non ha maturato interessi, precisando infine che lo Stato italiano ha trattenuto un

importo di fr. 7'000.- (doc. TAF 1).

## **E. 2.2**

L'amministrazione per contro ritiene che le conseguenze dell'incidente del 1992 erano già state oggetto di procedure separate divenute definitive (doc. CSC 76) e che la presunta trattenuta di fr. 7'000.- è di esclusiva competenza delle autorità italiane. La CSC indica poi che alcun interesse di mora è dovuto ex art. 26 cpv. 2 LPGA. Solo su espressa richiesta del TAF, e malgrado la questione fosse stata esaminata pendente causa amministrativa anche dal suo servizio giuridico (doc. CSC 152), la CSC ha addotto i motivi per cui non ha attribuito le rendite per figli.

## **E. 3.1**

Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) e in particolare il suo Allegato II che disciplina il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 146 seg. consid. 3 pag. 147 con riferimenti). Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la Sezione A di tale Allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare, al momento dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RU 2004 121; di seguito: Regolamento n. 1408/71), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (RU 2005 3909), entrambi in vigore dal 1° giugno 2002 al 31 marzo 2012, sostituiti in seguito dal Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1; di seguito: Regolamento n. 883/2004) e le disposizioni d'applicazione contenute nel Regolamento (CE) n. 987/2009 (RS 0.831.109.268.11), entrambi in vigore fino al 31 dicembre 2014, quando il Regolamento n. 883/2004 è stato in parte modificato dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (RU 2015 345; di seguito: Regolamento n. 465/2012).

## **E. 3.2**

Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C cor-rispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente pre-visto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di cia-scuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

## **E. 3.3**

Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).

#### **E. 4.1.1**

Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445).

#### **E. 4.1.2**

Nel caso in esame ritenuto che il diritto alla rendita di vecchiaia è dato a far tempo dal 1° dicembre 2010, fatto non contestato, entrano in vigore entrambe le versioni e meglio il regolamento (CEE) n. 1408/71 per il periodo da dicembre 2010 a marzo 2012, mentre il Regolamento (CE) n. 883/2004 in seguito.

#### **E. 4.2**

Le prestazioni di cui alla LAVS rientrano nel campo materiale (ratione materiae) dell'Allegato II ALC (cfr. DTF 133 V 265 consid. 4.2.2 in fine pag. 270) e del Regolamento n 1408/71 e n. 883/2004 (art. 4 par. 1 del regolamento n 1408/71 e art. 3 par. 1 lett. d del regolamento n 883/2004, cfr. DTF 141 V 396 consid. 6.2 pag. 402). Il Regolamento n. 465/2012 non prevede alcuna modifica in tale ambito.

#### **E. 4.3.1**

Per quanto attiene al campo di applicazione personale (ratione personae) affinché l'ALC e il Regolamento n 1408/71 e n 883/2004 - il Regolamento n 465/2012 non prevede alcuna modifica in tale ambito - si applichino al ricorrente, cittadino dello Zimbabwe, coniugato con una cittadina di nazionalità italiana, domiciliata in Italia (si confronti al riguardo l'art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC e l'art. 2 cpv. 1 Regolamento n 883/2004) devono essere date da un lato le condizioni della nazionalità oppure dello status familiare e dall'altro l'elemento transfrontaliero (cfr. Bernhard Spiegel, in: Europäisches Sozialrecht, Maximilian Fuchs [curatore], 6a ed. 2013, n. 1 segg. ad art. 2 del Regolamento (CE) n 883/2004).

#### **E. 4.3.2**

Nel caso in esame dagli atti emerge che non è mai stato accertato con il grado della verosimiglianza preponderante, se il ricorrente dispone anche della cittadinanza italiana. Agli atti figura infatti una carta di identità italiana (doc. 47 e 55), tuttavia le autorità italiane ritengono l'interessato cittadino dello Zimbabwe (doc. 49 e 52). Inoltre dell'asserita procedura di naturalizzazione non vi è traccia agli atti (si confronti doc. 61). La condizione della nazionalità non è dunque realizzata in concreto; il ricorrente, cittadino dello Zimbabwe, residente in Italia, non può pertanto invocare l'ALC e il regolamento n 883/2004, i quali non si applicano a cittadini di Stati terzi.

#### **E. 4.3.3**

Ai fini del diritto a prestazioni la questione non è tuttavia rilevante, e tale fatto è stato espressamente ammesso, seppure in un secondo tempo anche dalla CSC. Il ricorrente può infatti far valere i propri diritti in qualità di familiare di un cittadino di uno Stato membro (cfr. art. 2 cpv. 1 Regolamento n 883/2004; il Regolamento n 465/2012 non prevede alcuna modifica in tale ambito; art. 2 cpv. 1 del regolamento n 1408/71). Al contrario di quanto previsto per il lavoratore salariato, il presupposto della nazionalità non è infatti necessaria

per i membri della famiglia di quest'ultimo (cfr. DTF 139 V 393 consid. 4.1 in fine pag. 396 con riferimenti). In quanto marito di una cittadina italiana (DTF menzionato consid. 4.2), la condizione dello status familiare è pertanto adempiuta. Di principio egli può pertanto avvalersi dei diritti e del sistema di protezione di cui ai citati regolamenti (in particolare i principi della non discriminazione e dell'esportazione delle prestazioni, sentenza citata consid. 5.1). Si rileva altresì in tale contesto come la distinzione tra diritti propri del membro della famiglia e diritti derivati (cfr. consid. 7.2) non svolga alcun ruolo, considerato quanto previsto dalla giurisprudenza europea cui la nostra prassi interna si è in seguito indirizzata. In effetti, se in un primo tempo la giurisprudenza europea distingueva nettamente tra diritti propri e derivati per cui i membri della famiglia di un lavoratore migrante potevano pretendere in tale contesto solo i diritti derivati, (cfr. DTF 139 V 393 consid. 5.2.1 in fine pag. 397), successivamente la giurisprudenza ha ammesso che i membri della famiglia di un lavoratore migrante potevano invocare direttamente il principio di parità di trattamento previsto nel Regolamento (art. 3 n 1 Regolamento n 1408/71 e art. 4 Regolamento n 883/2004; cfr. DTF 139 V 393 consid. 5.2.2 pag. 397) anche per i diritti propri. La Corte di giustizia dell'UE (CGUE) ha dedotto infine un principio generale secondo cui i membri della famiglia di un lavoratore migrante possono avvalersi del diritto all'uguaglianza di trattamento in relazione a tutte le prestazioni che, per loro natura, non sono dovute esclusivamente al lavoratore, come per esempio le prestazioni di disoccupazione (DTF 139 V 393 consid. 5.2.2 pag. 397; si confronti il parere del servizio giuridico della CSC, doc. CSC 99).

#### **E. 4.3.4**

La CSC ha infine ammesso implicitamente il presupposto del nesso transfrontaliero. Al riguardo va rilevato che per giurisprudenza costante della CGUE, le disposizioni europee sulla coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale non possono essere applicate alle attività che non presentano alcun nesso di collegamento con una qualsiasi delle situazioni contemplate dal diritto dell'Unione e i cui elementi rilevanti restino in complesso confinati all'interno di un unico Stato membro (tra le altre, sentenze C-434/09 del 5 maggio 2011 nella causa McCarthy, punto 45, e C-95/99 a 98/99 e C-180/99 dell'11 ottobre 2001 nella causa Khalil et aliud, punto 69; DTF 141 V 521 consid. 4.3.2 pag. 525). Il carattere transfrontaliero è in particolare dato quando una persona, una fattispecie o una richiesta presenta un rapporto giuridico in relazione con più stati dell'UE: in questo ambito entrano in considerazione il luogo di residenza o di lavoro, oppure la nazionalità (Spiegel, op. cit., n. 15).

#### **E. 4.3.5**

Dalla documentazione agli atti emerge che la moglie del ricorrente, di nazionalità italiana, è nata in Svizzera (doc. CSC 30 pag. 8, doc. CSC 39 pag. 13), dove ha risieduto fino al 1999 (doc. CSC 118 e 128 pag. 4) e svolto attività lucrativa dal 1986 al 1991 e nel 1994 (doc. CSC 124 pag. 2 e 128 pag. 5), mentre dall'aprile 2008 risiede in Italia (doc. CSC 30) e meglio in uno Stato membro dell'UE. Essa ha quindi esercitato il suo diritto alla libera circolazione. Il nesso transfrontaliero è pertanto adempiuto (DTF 143 V 521 consid. 4.3.4 e contrario).

#### **E. 5**

Alla luce di quanto sopra esposto e nella misura in cui la Svizzera non ostacola il versamento all'estero di una rendita di vecchiaia ai suoi cittadini (art. 18 cpv. 1 e 2 LAVS,

DTF 139 V 398 consid. 6), l'interessato può pretendere di essere trattato in modo non discriminatorio e percepire la rendita di vecchiaia in Italia. Egli può del resto chiedere direttamente il beneficio di cui all'art. 10 par. 1 del regolamento n 1408/71. Correttamente la CSC ha pertanto riconosciuto al ricorrente, fatto del resto non contestato, il diritto alla rendita di vecchiaia da dicembre 2010.

### **E. 6.1**

Il ricorrente ha quattro figli. Egli ha trasmesso in diverse occasioni documentazione atta a giustificare tale fatto, anche su espressa richiesta della CSC e chiesto anche il riconoscimento della rendita per i figli. Tuttavia nella decisione impugnata l'amministrazione, contrariamente al parere espresso del suo ufficio giuridico (doc. CSC 152), non ha preso posizione sull'eventuale diritto dell'assicurato di percepire le relative rendite, motivo per cui pendente causa questa Corte ha chiesto alla CSC di esprimersi in merito. Con osservazioni del 5 marzo 2018 (doc. TAF 26) l'amministrazione ha dichiarato che: " al riguardo si tiene a rilevare che l'esportabilità fuori i confini svizzeri della rendita a favore di cittadini originari di uno Stato non convenzionato, è stata resa possibile nei paesi ai quali si applicava il regolamento CEE 1408/71, sulla base del DTF 9C\_984/2012. Tuttavia, poiché in tale pronuncia giurisprudenziale l'oggetto aveva riguardato solo l'esportabilità della rendita a favore del coniuge non convenzionato, lasciando, di fatto, aperta la questione se anche la rendita per figli fosse esportabile, la CSC ha ritenuto che non sussistevano i presupposti per entrare nel merito di tale questione. D'altro canto le contestazioni mosse da parte avversa non riguardano la mancata concessione della rendita per figli, ma il riconoscimento di una sorta di indennità come ristoro di un presunto incidente la cui problematica trova esaustivo chiarimento nella documentazione depositata in atti (doc. no 76 indice atti) ".

### **E. 6.2**

Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Secondo la giurisprudenza nel caso di denegata giustizia, l'autorità competente non tratta e non evade un'istanza o esamina l'istanza in misura insufficiente. E' dato ritardo ingiustificato da parte dell'autorità quando essa differisce la decisione al di là di un termine ragionevole. La durata ragionevole della procedura si valuta in funzione delle circostanze del caso concreto. Va presa in considerazione l'ampiezza e la difficoltà della causa così come il comportamento del richiedente, non tuttavia delle circostanze che non hanno alcun rapporto con la lite quali il sovraccarico di lavoro dell'autorità (sentenza del TF 9C\_469/2011 del 18 giugno 2012 consid. 5.2; DTF 135 I 265 consid. 4.4, 125 V 191 consid. 2a; si confronti anche Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2003, ch. 10, 13 et 14 ad art. 56; SVR 2001 IV no. 24 pag. 73 seg. con riferimenti; cfr. pure la sentenza I 241/04 del 15 giugno 2005, consid. 3.1). Determinante in proposito è sapere se i motivi che hanno condotto a ritardare la procedura o a negare il giudizio di merito sono obiettivamente fondati; poco importa che la mora sia cagionata da una negligenza dell'autorità o da altri fattori (sentenza del TF 1P.677/2000 consid. 2). Per le parti è irrilevante il motivo che ha determinato il mancato agire o l'azione entro termini inadeguati; decisivo è che l'autorità non ha agito o ha agito con ritardo (sentenze del TF C 250/04 del 10 luglio 2006 consid. 3.1 e 1P.677/2000 del 22 gennaio 2001 consid. 2). Va altresì rilevato che nel diritto delle assicurazioni sociali la procedura di prima istanza è retta dal principio

della celerità, che costituisce un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (sentenza del TF 9C\_441/2010 consid. 2.3; DTF 110 V 54 consid. 4b).

### **E. 6.3**

Nel caso in esame l'assicurato ha avviato i passi necessari per usufruire di prestazioni di vecchiaia al più tardi nel 2010 (anno in cui ha compiuto i sessantacinque anni; consid. E-G). La procedura si è pertanto protratta per ben sette anni. Se è vero che il ritardo è in parte ascrivibile alla questione se l'assicurato disponeva anche della nazionalità italiana, fatto mai chiarito, e alla circostanza che il diritto di cittadini terzi, in virtù dell'accordo sulla libera circolazione, in qualità di membri della famiglia di cittadini di uno stato membro non è di facile soluzione, è pur vero che sin dall'inizio la CSC era al corrente dell'esistenza dei quattro figli e che al più tardi con la decisione impugnata avrebbe dovuto prendere posizione sul diritto alla rendita per figli. Ciò vale a maggior ragione per il fatto che il servizio giuridico aveva dichiarato espressamente che questa prestazione era dovuta. In simili condizioni, tenuto conto della presa di posizione chiara del servizio giuridico, il comportamento della CSC, protrattosi sull'arco di sette anni, configura un chiaro diniego di giustizia. Su questo punto il ricorso va pertanto accolto.

### **E. 7.1**

Nel merito a proposito del diritto alla rendita per figli va rilevato che giusta l'art. 21 cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad una rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i 65 anni e le donne che hanno compiuto i 64 anni. Per l'art. 22ter cpv. 1 LAVS prima frase le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfano. Per il capoverso 2 prima frase la rendita per figli è versata di regola come la rendita cui è connessa. Per l'art. 25 cpv. 4 LAVS il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre. Si estingue quando l'orfano compie i 18 anni o muore. Per il capoverso 5 per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione.

### **E. 7.2**

Alla luce del chiaro tenore letterale delle disposizioni suesposte (" le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio ", " la rendita per figli è versata di regola come la rendita cui è connessa ") emerge che la rendita completiva per i figli compete all'avente diritto della rendita di vecchiaia e non ai figli (si confronti nell'ambito dell'assicurazione invalidità, art. 35 cpv. 1 e 4 prima frase LAI di tenore identico al succitato art. 22ter cpv. 1 e 2 prima frase LAVS e DTF 134 V 15 consid. 2.3.3 secondo cui si tratta nel caso delle rendite complete per i figli di un diritto accessorio dell'avente diritto alla rendita principale). Ne consegue che non è necessario esaminare - in quanto irrilevante - contrariamente a quanto indicato dalla CSC, se anche i figli possono avvalersi di un diritto alle prestazioni secondo la giurisprudenza sviluppata in ambito ALC, che ha permesso di riconoscere il diritto alla rendita del ricorrente in quanto membro della famiglia. In effetti trattandosi di un diritto del padre - esso sottostà alle medesime condizioni della rendita di vecchiaia principale e quindi, come statuito per la rendita principale esso va ammesso. Il fatto che le prestazioni di vecchiaia perseguano uno scopo diverso a dipendenza dei destinatari (il mantenimento da un lato dell'avente diritto e dall'altro dei figli, DTF 134 V 14 consid. 2.3.4) non può certo giustificare una conclusione

differente in relazione all'avente diritto alla prestazione. Del resto anche nella denegata ipotesi in cui il diritto alle rendite spettasse ai figli direttamente, ciò che non è palesemente il caso nel diritto svizzero, l'esito non sarebbe diverso. In effetti secondo la giurisprudenza del Tribunale federale si può dedurre dalle disposizioni di diritto civile che la famiglia comprende almeno le persone coniugate (art. 90 a 251 CC) e le persone vincolate da un legame di filiazione (art. 252 a 327 CC; SVR 1/2018 IV Nr. 2 consid. 4.2.1). In concreto il rapporto di filiazione con la madre non è in discussione. Ne consegue che anche se i figli non disponessero della nazionalità italiana (ciò che non sembra essere il caso, doc. CSC 62/8 e 152), avrebbero ugualmente diritto alla rendita in quanto membri della famiglia, così come il padre. Infine contrariamente a quanto attestato dalla CSC pendente causa dalla sentenza pubblicata in 139 V 393 non risulta che il cittadino di uno stato terzo coniugato con una cittadina britannica, residente in Inghilterra avesse figli. Pertanto in quel caso la questione non si è posta per nulla. Tal sentenza non giustifica pertanto la mancata entrata nel merito della domanda di rendita per figli. Nel caso concreto infatti era noto che l'assicurato avesse quattro figli. Il mancato esame della pretesa - malgrado tra l'altro il parere contrario del servizio giuridico e la parziale istruzione del diritto - appare pertanto al limite del diniego di giustizia. Ne consegue che oltre al diritto alla rendita di vecchiaia dal dicembre 2010 A.\_\_\_\_\_ ha diritto dalla medesima data alle rendite per i quattro figli fino al 18esimo anno di età. L'incarto va pertanto trasmesso all'amministrazione affinché si pronunci senza indugio sulle citate pretese. L'incarto va pure trasmesso all'amministrazione affinché si pronunci sull'eventuale diritto alla rendita fino al 25esimo anno di età.

## **E. 8**

A.\_\_\_\_\_ ha infine contestato il mancato riconoscimento di interessi di mora sulle rendite di vecchiaia attribuitegli dalla CSC.

### **E. 8.1**

Secondo l'art. 26 cpv. 2 LPGA " sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto ".

### **E. 8.2**

Nel caso di specie con decisione incidentale del 13 luglio 2011 (doc. CSC 70) la CSC aveva sospeso, fino a conclusione della procedura di naturalizzazione che il ricorrente aveva dichiarato di aver avviato in Italia, l'istruttoria inerente la domanda di pensione di vecchiaia presentata dall'insorgente il 4 novembre 2010 (doc. CSC 44). In data 21 aprile 2016 (doc. CSC 118) l'interessato, su espressa richiesta dell'UAIE e malgrado una domanda di rendita - sospesa - fosse appunto già pendente, ha formulato una nuova richiesta di rendita di vecchiaia (pervenuta all'autorità di prime cure il 27 settembre successivo; doc. CSC 117), sfociata nella decisione del 28 novembre 2016 (doc. CSC 131) oggetto della presente vertenza. In simili condizioni gli interessi di mora devono essere riconosciuti a partire da dicembre 2012 ritenuto che rilevante è la domanda di rendita del novembre 2010, che non era ancora stata evasa al momento della presentazione della domanda del mese di aprile 2016, del tutto inutile oppure interpretabile quale sollecito tendente all'evasione della prima richiesta. Ne consegue che a torto l'autorità inferiore non ha riconosciuto interessi di mora sulle rendite di vecchiaia attribuite al ricorrente.

## **E. 9**

Per quanto attiene infine alla pretesa trattenuta di fr. 7'000.- da parte dello Stato italiano, le contestazioni di A.\_\_\_\_\_ devono essere proposte davanti alle autorità della Penisola, uniche ad avere la competenza in merito, come peraltro riconosciuto dal ricorrente stesso nella sua replica del 19 novembre 2017 (doc. TAF 12 e 16). Questo aspetto non è infatti oggetto del contendere e pertanto irricevibile in questa sede.

#### **E. 10**

Da quanto esposto consegue che la decisione impugnata viola il diritto federale e l'accordo sulla libera circolazione. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va pertanto parzialmente accolto.

#### **E. 11.1**

La procedura è gratuita (art. 85bis cpv. 2 LAVS), pertanto non si prelevano spese processuali.

#### **E. 11.2**

L'insorgente non è rappresentato in questa sede e non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura in corso. Di conseguenza non si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.